

**PROVINCIA DI MODENA**  
**AREA TERRITORIO E AMBIENTE**  
**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

Prime indicazioni applicative

23 ottobre 2013

Dal 13 giugno 2013 è vigente il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Tale provvedimento affonda le sue radici nell'art. 23 del D.L. n 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modifiche dalla Legge 4 aprile 2012 n.35.

Potenzialmente si tratta di una norma che semplifica l'ottenimento, da parte di un gran numero di imprese, delle ormai ex autorizzazioni ambientali settoriali, unificando il procedimento autorizzatorio procedendo alla presentazione di un'unica domanda a cui corrisponderà una sola Autorizzazione Unica Ambientale.

Il DPR 59/2013 non interviene sull'assetto delle competenze di settore: infatti, non ha operato modifiche alle norme settoriali, contenute nel Codice Ambiente D.Lgs.152/06 e provvedimenti collaterali vigenti in materia di acque, rumore, rifiuti, utilizzo agronomico degli effluenti e dei fanghi. Lo ha fatto solo in piccola parte in materia di emissioni in atmosfera.

In sostanza, quindi, si tratta di provvedimento che ha sostituito semplicemente le singole procedure autorizzative ambientali settoriali mediante la nuova procedura AUA, ponendola in capo ad **una Unica Autorità Competente (la Provincia salvo altro soggetto individuato con norma regionale)**.

Così facendo è stata di fatto chiusa, in gran parte, l'epoca, durata oltre mezzo secolo (iniziata con Legge 615/1966 emissioni in atmosfera) delle autorizzazioni ambientali settoriali, caratterizzata da una pletera di Enti competenti, da durata delle singole tipologie di autorizzazioni quanto mai diversificata (varianti dai 4 anni per gli scarichi ai 15 anni emissioni in aria) e da singole procedure autorizzative anche assai diverse tra loro.

In attesa di auspicabili interventi regionali e nazionali (è in fase di elaborazione un DM che ufficializzerà il modello della domanda unica), con la presente circolare e con le indicazioni contenute nel sito web della Provincia di Modena, ed anche sulla base delle ormai diverse procedure AUA concluse fino ad oggi, intendiamo offrire a tutti gli interessati un primo vademecum interpretativo/applicativo, dal momento che la norma è comunque entrata pienamente in vigore fin dallo scorso 13 giugno, senza la previsione di alcun periodo transitorio.

***COSA SOSTITUISCE***

Il regolamento prevede il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo definito Autorizzazione Unica Ambientale, dotato di una notevole longevità (15 anni! il che rappresenta il principale appeal per la maggioranza delle imprese), **provvedimento che sostituisce** diversi titoli abilitativi in materia ambientale.

I titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti sono di seguito elencati:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ( che fino ad oggi rilasciavano Provincia e Comuni su delega regionale, secondo rispettive competenze, durata 4 anni)
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (fino ad oggi gestita dalla Provincia su delega regionale, durata 5 anni)
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (fino ad oggi rilasciata su delega regionale, durata 15 anni)
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (gestita su delega regionale da Provincia)
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447 (relativa al rumore, gestita dai Comuni)
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99 (gestita da Provincia su delega regionale, durata 5 anni)

g) comunicazioni in materia di recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (gestita da Provincia in base a norma nazionale ,durata 5 anni)

Le Regioni potranno eventualmente aggiungere a quelli già previsti dal DPR, altri provvedimenti ambientali sostituibili dall'AUA.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

AUA si applica alle **piccole e medie imprese e agli impianti \* non soggetti ad AIA (sono escluse ovviamente le abitazioni).**

Alcune utili specificazioni che riteniamo importanti per una concreta applicazione:

A) la norma pare considerare i soli titoli abilitativi per i quali viene emesso un atto con scadenza o quelli per cui è prevista una comunicazione: pertanto **non rientrano** nella procedura AUA gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche in quanto tali scarichi sono sempre ammessi e non prevedono il rilascio di alcuna autorizzazione espressa

B) **non rientrano** nella sfera applicativa AUA i procedimenti di bonifica di siti contaminati e relative autorizzazioni ai sensi dell'art.242 e ss del Dlgs 152/2006

C) **non rientrano** nelle procedure autorizzative AUA gli impianti sottoposti alle norme AIA e VIA qualora quest'ultima ricomprenda ogni autorizzazione ambientale (vedi art.1 c.2);

D) **non rientrano** nelle procedure autorizzative AUA gli impianti sottoposti alle norme di cui all'art.208 del D.lgs 152/2006 "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";

***E) possono non rientrare in autorizzazione AUA (sulla base della facoltà di opzione del gestore) gli impianti soggetti a sole comunicazioni o sola autorizzazione di carattere generale (vedi art 3 comma 3 ): in tale casistica rientrano certamente tutti gli insediamenti ed attività che ad esempio debbono possedere la autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, un certo numero limitato di attività di recupero di rifiuti che necessitano solamente di presentare comunicazione ai sensi art.216 D.Lgs.152/06 ma non hanno necessità di avere aut. emissioni in atmosfera o per scarichi idrici, oppure molti allevamenti che necessitano solamente della presentazione della comunicazione per l'utilizzo agronomico dei liquami zootecnici.***

***A tale proposito dalla lettura dell'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013 si può intuire come il legislatore abbia ritenuto di assimilare ad una comunicazione il nulla osta di impatto acustico.***

***Infatti, nella norma di settore in materia di rumore Legge 447/95 art. 8 commi 4 e 6, non si ritrova alcun riferimento alla dicitura "comunicazione" mentre il legislatore in materia di AUA ha espressamente utilizzato tale termine associandolo alla parola nulla osta. Così facendo tale nulla osta è stato di fatto assimilato ad una comunicazione e quindi si può ritenere che tutte le attività che necessitano solo del predetto titolo abilitativo in materia di rumore, possano avvalersi dell'esclusione dalle procedure di AUA. Ciò è vero anche nel caso in cui le attività in esame necessitino di altre mere comunicazioni/autorizzazioni in via generale***

F) **non rientrano** in autorizzazione AUA le auto certificazioni sul rumore effettuate ai sensi della DGR n 673/2004 punto 2 lett.g/1

G) **non rientrano presumibilmente** in AUA i progetti autorizzati con autorizzazione unica di cui ai Dlgs 387/2003 e Dlgs 115/2008

H) **non rientrano** comunque in AUA gli impianti con emissioni sonore esclusi dalla presentazione della valutazione revisionale di impatto acustico, ai sensi della deliberazione della G.R. 673/2004 punto 7 (autodichiarazione) e DPR 19.04.2004 n.227 art.4 ( elenco attività a bassa rumorosità)

Per tutti i casi di esclusione si dovrà fare ancora riferimento alle procedure autorizzative previste dalle intatte normative settoriali di cui al D.Lgs.152/06 e norme collaterali.

**Ovviamente, quanto sopra sarà rivisto alla luce degli eventuali chiarimenti da parte del Ministero Ambiente e/o della Regione**

---

\* tale termine va inteso come stabilimento

**LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

Dallo scorso 13 giugno 2013 la domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), così come indicato all'articolo 4. Il medesimo articolo fissa i tempi e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

Il DPR indica chiaramente come l'Autorità Competente sia la Provincia, salvo diversa indicazione presente in norma regionale. Autorità competente che si rapporta e dialoga con il SUAP, come ben si rileva da tutto l'articolato normativo. In Emilia Romagna, così come in Lombardia, non esistono allo stato attuale norme che identifichino altro soggetto.

Il provvedimento AUA sarà trasmesso telematicamente dalla Provincia al SUAP e da quest'ultimo al Gestore nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto.

Oppure il provvedimento AUA confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'art.7 del DPR 160/2010 adottato dal SUAP e da questi rilasciato/trasmesso al Gestore, nel caso in cui oltre ad AUA siano richiesti altri atti di assenso/autorizzazioni non ricomprese nell'AUA.

Il procedimento può concludersi da parte del SUAP in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.

Vediamo di seguito alcuni possibili casi :




Fig.1 – schema esemplificativo procedimento di durata inferiore o pari a 90 giorni, in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art.4 comma 7)




Fig.2 - schema esemplificativo procedimento di durata superiore a 90 giorni, in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art.4 comma 7)




Fig.3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art.4 commi 4 e 5)

La Provincia di Modena ha predisposto un **modello provvisorio** per la presentazione delle domande AUA da utilizzarsi in questa prima fase, scaricabile dal sito web istituzionale. È necessario che la domanda sia formulata con i modelli provvisori AUA dove devono essere citati nell'allegato "Dati generali impianto", con completezza, i titoli abilitativi ambientali vigenti, in caso contrario sarà formalmente comunicato dal SUAP che non si può dare avvio al procedimento.

Se la domanda è inaccoglibile perché **non pertinente** il SUAP provvederà alla relativa archiviazione.

La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di uno dei sette titoli abilitativi di cui all'articolo 3 del decreto provoca la necessità di richiedere Autorizzazione Unica Ambientale.

Per il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di uno o più di tali titoli si potranno, in questa fase, allegare le documentazioni tecniche previste nella modulistica settoriale presente da tempo sul sito. Per eventuali altri titoli ambientali non in scadenza e non oggetto di modifica, per lo stabilimento oggetto di domanda, sarà sufficiente citarne nel modello gli estremi e barrare l'apposita casella.

**Per gli insediamenti esistenti ed autorizzati ai sensi delle previgenti norme**, solamente le modifiche ritenute sostanziali dalle rispettive norme settoriali provocano la necessità di presentare **la prima** domanda di AUA.

**Non rientrano, quindi**, nelle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 le varianti **non sostanziali** che seguono le procedure vigenti per le settoriali, così come le semplici vulture senza modifiche.

Per agevolare l'applicazione di quanto precede circa le modifiche non sostanziali si leggano le seguenti note esplicative:

#### **EMISSIONI IN ATMOSFERA: MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono da intendersi non sostanziali rispetto a quanto già autorizzato, le seguenti modifiche:

- 1) Sostituzione di impianti produttivi, con altri di capacità, consumo di materie prime e quantità di emissioni non superiori a quelli da sostituire
- 2) Installazione di impianti di abbattimento
- 3) Sostituzione di impianti di abbattimento, con altri di portata d'aria da trattare non superiore e di efficienza nei confronti degli inquinanti da abbattere non inferiore a quelli da sostituire
- 4) Convogliamento-unificazione di emissioni autorizzate, senza aumenti della portata totale d'aria emessa
- 5) Spostamento punti di emissione
- 6) Variazione qualitativa delle materie prime in uso, secondo i seguenti passaggi:
  - Da sostanza classificata R45, R46, R49, R60 o R61, a sostanza classificata R40 o R68, e/o a sostanza classificata con le restanti frasi di rischio;
  - Da sostanza classificata R40 e R68, a sostanza classificata con le restanti frasi di rischio;
  - Da sostanza classificata pericolosa, ad altra avente medesima frase di rischio.
- 7) È assimilato a modifica non sostanziale, cioè soggetta a semplice Comunicazione, l'inserimento di attività in deroga di cui all'art.272 comma 1, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, in uno stabilimento contenente impianti e attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 comma 3 (Autorizzazione generale) e/o autorizzato in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o del DPR 203/1988.

#### **SCARICHI IDRICI MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono in genere da intendersi **non sostanziali**, rispetto a quanto già autorizzato, tutte quelle **modifiche per le quali si ottengono miglioramenti sugli effetti ambientali e in particolare:**

- 1) Miglioramenti delle caratteristiche quali-quantitative sullo scarico intese come riduzione dei volumi annui scaricati e riduzione di sostanze scaricate
- 2) Miglioramenti delle caratteristiche del ciclo produttivo compresa la riduzione della capacità di produzione
- 3) Riduzione delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità
- 4) Miglioramenti e adeguamenti degli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche

- 5) La localizzazione dello scarico.

#### **COMUNICAZIONI RECUPERO RIFIUTI: MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

- 1) Inserimento di un nuovo codice CER relativo ad una tipologia già autorizzata, ad es. se una ditta è già autorizzata a trattare la tipologia 3.1 l'integrazione di un nuovo CER facente parte di quella tipologia non implica la presentazione di una nuova comunicazione con attesa dei 90;
- 2) Eliminazione di tipologie di rifiuti recuperati (intesi come punti del D.M. o come CER appartenenti ad un punto del D.M.);
- 3) Riduzione delle quantità sia istantanee sia annuali;
- 4) Modifiche in senso migliorativo nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti, o modifica del lay out impiantistico che non comportano peggioramenti nelle condizioni di stoccaggio dei rifiuti;
- 5) Modifiche strutturali o impiantistiche che non modificano le modalità di recupero dei rifiuti realizzate all'interno del perimetro già autorizzato;
- 6) Sostituzione di attrezzature e/o macchinari con funzioni analoghe e potenzialità non superiore a quella delle attrezzature precedenti;

In tutti i casi in cui si aumenta la potenzialità dell'impianto, si aumentano le quantità di rifiuti, si amplia l'area destinata all'attività di recupero, la ditta deve presentare nuova comunicazione/domanda di AUA ed è necessario verificare se la modifica è da assoggettare alle procedure di screening nei casi previsti.

#### **COMUNICAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTECNICI MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono da intendersi non sostanziali rispetto a quanto già autorizzato, le seguenti modifiche:

- 1) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda
- 2) capi allevati (variazione n° capi purché il peso vivo totale non sia in aumento)
- 3) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi : distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi

#### **AUTORIZZAZIONE UTILIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono da intendersi non sostanziali rispetto a quanto già autorizzato, le seguenti modifiche:

- 1) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento
- 2) stoccaggi fanghi se in aumento o a parità di volumi (dati citati negli atti )

#### **IMPATTO ACUSTICO : MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Sono da intendersi non sostanziali rispetto a quanto autorizzato, le seguenti modifiche :

- a) ogni modifica alle sorgenti di rumore oggetto del nulla osta, al loro lay-out e/o alle modalità di utilizzo delle stesse, tali da non modificare in modo significativo il clima acustico
- b) che non comportano l'installazione di nuove sorgenti di rumore

#### **PARERI DA RICHIEDERE ai fini del rilascio di AUA**

- a) Per quanto riguarda i titoli abilitativi **scarichi di competenza provinciale, emissioni, rifiuti, allevamenti e fanghi** nei casi di rinnovi, rilasci e modifiche sostanziali, vengono richiesti direttamente da parte della Provincia i pareri e le istruttorie previsti dalle settoriali;
- b) Vi possono essere casi in cui la scadenza o la modifica sostanziale di una settoriale che fa scattare AUA comporti la proroga automatica di altri titoli abilitativi ad esempio scarichi o emissioni con dichiarazione di invariata situazione.

In questo caso i pareri o le istruttorie vengono richiesti sempre quando nell'atto settoriale sono presenti prescrizioni.

Per le **emissioni** vengono richiesti se la scadenza è prevista tra **cinque anni**, per gli **scarichi** se la scadenza è prevista tra **un anno**, negli altri casi, tendenzialmente, si procederà alla formazione dell'atto con scadenza quindici anni.

**c) Per quanto riguarda i titoli abilitativi scarichi e rumore**

**Per i nuovi insediamenti e modifiche sostanziali e rinnovi** è necessario chiedere tutti i pareri che la procedura ordinaria prevede in particolare per gli scarichi e rumore ex competenza Comunale:

\*scarichi di **acque reflue industriali (-ARI-comprese quelle di dilavamento e prima pioggia) e assimilate alle domestiche** in pubblica fognatura:

parere al Gestore del SII e ARPA **solo** x scarichi che contengono sostanze pericolose;

\*scarichi di **acque reflue industriali (-ARI-comprese quelle di dilavamento e prima pioggia) e assimilate alle domestiche** in acque superficiali:

parere ad ARPA **solo** x scarichi che contengono sostanze pericolose;

\*scarichi di **acque reflue domestiche collegate alla attività della PMI** :

viene eseguita istruttoria interna della Provincia

\*rumore:

sarà acquisito parere del Comune sulla valutazione di impatto acustico e parere ARPA su indicazione del Comune

**Per insediamenti esistenti senza modifiche sostanziali**

\*scarichi di **acque reflue industriali (-ARI-comprese quelle di dilavamento e prima pioggia) e assimilate alle domestiche** in pubblica fognatura:

si richiede al Comune copia della autorizzazione vigente ed eventuali pareri acquisiti

\*scarichi di **acque reflue industriali (-ARI-comprese quelle di dilavamento e prima pioggia) e assimilate alle domestiche** in acque superficiali:

viene eseguita istruttoria interna della Provincia

\*scarichi di acque reflue domestiche collegate all'attività della PMI:

si richiede al Comune copia della autorizzazione vigente ed eventuali pareri acquisiti

\*rumore:

si richiede nulla osta vigente del Comune sulla valutazione di impatto acustico ed eventuali pareri acquisiti

## **SANZIONI**

Il regolamento non introduce alcun proprio sistema e/o disposizioni sanzionatorie

Di conseguenza, fino ad eventuale diversa disposizione nazionale, continuano a valere le previsioni sanzionatorie contenute nelle norme settoriali.

Così come l'Autorità competente alla irrogazione tramite ordinanza/ ingiunzione e deputata a ricevere scritti difensivi e a infliggere diffide e provvedimenti sanzionatori vari, rimane quella a suo tempo individuata dalle relative norme settoriali nazionali e regionali.

In molti casi quindi sarà la Provincia (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi in acque superficiali, utilizzo agronomico di liquami e fanghi), ma in altri resta confermata la competenza del Comune (scarichi in pubblica fognatura e in materia di rumore).

## **AMBITI PARTICOLARI ATTIVITÀ**

### **Cave/attività estrattive:**

Il DPR 59/2013 pare sancire abbastanza chiaramente il principio che qualora uno stabilimento venga autorizzato mediante una autorizzazione unica che comprenda anche i titoli ambientali di cui all'art.3 del medesimo DPR, non si applichi la disciplina autorizzativa AUA ma bensì entri in vigore la procedura della specifica autorizzazione unica.

Le attività estrattive sono assoggettate all' "autorizzazione convenzionata alle attività estrattive" di cui alla Legge Regionale 18 luglio 1991 n.17 peraltro in corso di modifica proprio in questo periodo. In tale autorizzazione vengono determinate anche le prescrizioni da osservarsi a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale (emissioni,scarichi idrici,rumore ecc.), idrogeologica ed igienica.

La successiva normativa in materia ambientale DPR 447/1995 e succ. modifiche e D.Lgs. 152/2006 introducono però norme specifiche su rumore, acque, emissioni, ecc. e quindi non è possibile conferire alla suddetta autorizzazione alcun ruolo onnicomprensivo dal punto di vista delle norme ambientali.

Si ritiene pertanto che le attività estrattive/cave in relazione ai titoli abilitativi ambientali, siano oggi sottoposte al regime autorizzativo AUA.

Quindi, l'autorizzazione comunale di cui all'art. 11 della L.R. 17/1991 dovrà rinviare per quanto concerne i titoli ambientali dovuti di cui all'art.3 del DPR 59/2013, al provvedimento di AUA. Ad esempio nel caso delle emissioni in atmosfera ex art.269 d.Lgs.152/2006. Si precisa che per quanto attiene l'autorizzazione agli scarichi di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delibera G. R. n. 286 del 14/02/2005", al paragrafo 4.3 punto B, fornisce precisazioni applicative della direttiva stessa per il settore specifico delle "attività estrattive / impianti di cava", chiarendo in quali casi il tema della regimazione delle acque meteoriche in cava e relativi scarichi possa essere governato nell'ambito dell'autorizzazione estrattiva di cui alla L.R. 17/91 ed in quali sia necessario un provvedimento espresso ai sensi del D.Lgs. 152/06, da inserirsi oggi all'interno dell'AUA.

Inoltre, nel caso la cava sia assoggettata alla procedura di screening, durante la quale il Comune, unitamente ad Arpa, solitamente si esprime su diversi aspetti tra i quali anche l'impatto acustico, è possibile non inserire nella eventuale successiva procedura di AUA la documentazione già in possesso della P.A. In caso però di eventuali prescrizioni scaturite dall'esito finale della procedura di screening, le precedenti documentazioni dovranno essere adeguatamente riproposte nelle parti che interessano le suddette prescrizioni.

***Sul tema attività estrattive/Cave però occorre dire che, con le modifiche alla Legge Regionale in materia di VIA entrate in vigore lo scorso 28 settembre 2013 (vedi L.R. 15/2013), almeno tutte le nuove attività di cava in diversi Comuni del territorio della provincia di Modena, o in generale ricadenti nel campo di applicazione del nuovo comma 1 dell'art. 4 della L.R. 9/99, così come modificato dalla L.R. 15/2013, sono assoggettate direttamente alla procedura di VIA e pertanto ad esse non si applicherà il regime procedurale in materia di AUA come espressamente prevede il DPR 59/2013.***

***Anche altre tipologie di attività sono interessate da questo nuovo scenario che vede aumentare, di fatto, il numero di imprese assoggettate direttamente a VIA.***

***Su questi ultimi aspetti occorrerà puntualizzare ulteriormente, anche a fronte di imminenti direttive/circolari della Regione Emilia Romagna.***

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche  
Ing. Marco Grana Castagnetti

Il Direttore Area Territorio e Ambiente  
Dott. Giovanni Rompianesi